Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 218

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 27 agosto 1969

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1968, n. **1674**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « In memoria dei caduti per la Patria », con sede in Isola del Liri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Frosinone in data 22 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « In memoria dei caduti per la Patria » di Isola del Liri, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « In memoria dei caduti per la Patria », con sede in Isola del Liri (Frosinone), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Frosinone;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Isola del Liri;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 24 settembre 1931, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1966, registro n. 34 Interno, foglio n. 280.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 199. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1969, n. 563.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Montecchio Maggiore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Vicenza in data 31 agosto 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Montecchio Maggiore è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1950;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile con sede in Montecchio Maggiore (Vicenza), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Vicenza;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Montecchio Maggiore;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1950, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1950, registro n. 7 Interno, foglio n. 166.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 198. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1969, n. 564.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Agnone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Campobasso in data 6 maggio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Agnone è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1955;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Agnone (Campobasso), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Campobasso;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Agnone;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 25 ottobre 1955.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 201. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1969, n. 565.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Francesco Pispico », con sede in Poggiardo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Lecce in data 3 dicembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Francesco Pispico »

di Poggiardo, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 2 maggio 1932, n. 617;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Francesco Pispico », con sede in Poggiardo (Lecce), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Lecce;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Poggiardo;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 2 maggio 1932, n. 617, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 17 giugno 1932.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 197. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1969, n. 566.

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio comprendente la superficie parziale di tre comuni ricadenti nella provincia di Grosseto, quale ampliamento del comprensorio già classificato del fiume Albegna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Grosseto in data 22 novembre 1967 per la classifica, in comprensorio di bonifica montana, del territorio comprendente la superficie parziale di tre comuni ricadenti nella provincia di Grosseto della superficie di ha. 14.557 quale ampliamento del comprensorio già classificato del fiume Albegna;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore per l'agricoltura e le foreste;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Il territorio comprendente la superficie parziale di tre comuni ricadente nella provincia di Grosseto — della superficie di circa ha. 14.557 ed il cui perimetro è riportato con una linea di colore verde nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto — è classificato comprensorio di bonifica montana ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, quale ampliamento del comprensorio già classificato del fiume Albegna.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1969

SARAGAT

VALSECCHI — MANCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 205. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1969, n. 567.

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio comprendente la superficie parziale di tre comuni ricadenti nella provincia di Grosseto, quale ampliamento del comprensorio già classificato dell'Ente Ombrone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Grosseto in data 18 novembre 1967 per la classifica, in comprensorio di bonifica montana, del territorio comprendente la superficie parziale di tre comuni ricadenti nella provincia di Grosseto della superficie di ha. 8.978, quale ampliamento del comprensorio di bonifica montana dell'Ente Ombrone;

Vista al corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro delle zone da classificare;

Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il territorio comprendente la superficie parziale di tre comuni ricadenti nella provincia di Grosseto — della superficie di ha. 8.978 ed il cui perimetro è riportato con una linea di colore verde nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto — è classificato comprensorio di bonifica montana ai sensi e

per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, quale ampliamento del già classificato comprensorio dell'Ente Ombrone.

Art. 2.

Il comprensorio di bonifica montana risultante dalla unione dell'Ente Ombrone con l'ampliamento di cui all'articolo precedente, assume la denominazione di comprensorio di bonifica montana dell'Ombrone di sinistra.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1969

SARAGAT

VALSECCHI — MANCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 204. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1969, n. 568.

Istituzione in Mannheim (Repubblica federale di Germania) di un'agenzia consolare di 1ª categoria alle dipendenze del consolato generale di Stoccarda.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Mannheim (Repubblica federale di Germania) è soppressa.

Art. 2.

E' istituita in Mannheim (Repubblica federale di Germania) un'agenzia consolare di 1ª categoria alle dipendenze del consolato generale di Stoccarda con la seguente circoscrizione territoriale: il Nord-Baden.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1969

SARAGAT

NENNI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 208. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1969, n. 569.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale di circolo « Serbelloni », con sede in Gorgonzola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Milano in data 4 marzo 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale di circolo « Serbelloni » di Gorgonzola, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 16 febbraio 1939;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale di circolo « Serbelloni », con sede in Gorgonzola (Milano), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Milano;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Gorgonzola;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 16 febbraio 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 200. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1969, n. 570.

Soppressione della sede staccata della pretura di Ploaghe.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 41 del vigente ordinamento giudiziario;

Vista l'istanza del sindaco di Ploaghe intesa ad ottenere che la sede staccata della pretura di Sassari, istituita in quel comune con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2105, sia soppressa per comprovata inutilità e inattività e che quindi si provveda al rilascio dei locali relativi, la cui disponibilità è resa necessaria dalle esigenze di quell'amministrazione comunale;

Constatato che la sede staccata in questione è effettivamente inattiva fin dalla sua istituzione e che pertanto è necessario provvedere alla sua soppressione;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 6 marzo 1969;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

La sede staccata della pretura di Sassari, istituita nel comune di Ploaghe con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2105, è soppressa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1969

SARAGAT

GAVA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 206. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1969, n. 571.

Soppressione del tratto Piazza Armerina-Caltagirone della linea ferroviaria Dittaino-Caltagirone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 386;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1964, n. 4141, con il quale è stata autorizzata la soppressione del servizio ferroviario sulla linea Dittaino-Caltagirone;

Ritenuta l'opportunità di procede al completo smantellamento del tratto Piazza Armerina-Caltagirone della linea suddetta;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile;

Decreta:

E' soppresso il tratto Piazza Armerina-Caltagirone della linea ferroviaria Dittaino-Caltagirone.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1969

SARAGAT

RUMOR — MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 203. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1969

Nomina e assegnazione di membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 8 aprile 1968, n. 22488, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1968, registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 145, con il quale si è provveduto al rinnovo della composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 29 marzo 1968-28 marzo 1970;

Visto il proprio decreto in data 19 giugno 1968, n. 12810, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1968, registro n. 16 Lavori pubblici, foglio n. 144, con il quale si è provveduto all'attribuzione delle competenze ed alla assegnazione dei singoli membri alle sei sezioni del predetto consesso;

Vista la lettera in data 10 febbraio 1969, n. 98, con la quale il presidente del Consiglio di Stato ha designato per la nomina a membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici in rappresentanza di quel consesso, in sostituzione del consigliere di Stato prof. dott. Ignazio Scotto, dimissionario da tale incarico per motivi di incompatibilità, il consigliere di Stato dott. Fernando Granito;

Vista la lettera in data 10 marzo 1969, n. 780, con la quale il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha rappresentato l'opportunità che il predetto dott. Granito venga assegnato alle sezioni 1ª e 3ª di quel superiore consesso e che il dott. Mario Borgia, direttore centrale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, cessando di far parte della sezione 4ª di quel consiglio superiore stesso, venga assegnato alla sezione 1ª, ferma restando la sua assegnazione alla sezione 6ª;

Sulla conforme proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il consigliere di Stato dott. Fernando Granito viene nominato membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici in rappresentanza del Consiglio di Stato, in sostituzione del prof. dott. Ignazio Scotto, dimissionario dal predetto incarico per motivi di incompatibilità e viene assegnato alle sezioni 1ª e 3ª del predetto consesso.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data, il dott. ing. Mario Borgia, direttore centrale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, cessando di far parte della sezione 4ª del predetto consesso, viene assegnato alla sezione 1ª, ferma restando la sua assegnazione alla sezione 6ª.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1969

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1969
Registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 345

(7585)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1969.

Nomina di un membro della delegazione speciale istituita in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente gli organi consultivi in materia di opere pubbliche;

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1431, concernente i provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962;

Visto il proprio decreto in data 16 ottobre 1968, n. 52656, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1968, registro n. 22 Lavori pubblici, foglio n. 149, con il quale si è provveduto alla composizione della delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'art. 23 della citata legge n. 1431;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla nomina dell'ispettore generale del genio civile dott. ing. Luigi Giangrossi, componente della 1ª sezione di quel superiore consesso a membro della delegazione in parola, in sostituzione del dott. ing. Leonardo Agnelluzzi, nominato provveditore alle opere pubbliche per la Liguria, giusta proposta avanzata dal presidente della predetta sezione del consiglio superiore dei lavori pubblici con lettera in data 12 aprile 1969, n. 124;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, l'ispettore generale del genio civile dott. ing. Luigi Giangrossi, componente della prima sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici è nominato membro della delegazione speciale istituita in seno a quel consesso stesso ai sensi dell'art. 23 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, in sostituzione del dott. ing. Leonardo Agnelluzzi, chiamato ad altro incarico.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1969

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1969
Registro n. 12 *Lavori pubblici, foglio n.* 118

(7584)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1969.

Sostituzione di un componente e nomina del presidente del comitato regionale per la programmazione economica del Molise.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 14 aprile 1965, relativo alla costituzione del comitato regionale per la programmazione economica del Molise;

Considerato che il prof. Bruno Vecchiarelli, esperto e presidente del comitato regionale per la programmazione economica del Molise, è stato eletto al Parlamento nelle elezioni del 19 maggio 1968;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica del Molise il prof. Bruno Vecchiarelli con il dott. Florindo D'Aimmo;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Florindo D'Aimmo è chiamato a far parte del comitato regionale per la programmazione economica del Molise, quale esperto in sostituzione del prof. Bruno Vecchiarelli.

Art. 2.

Il dott. Florindo D'Aimmo è nominato presidente del comitato regionale per la programmazione economica del Molise.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1969

Il Ministro: PRETI

(7689)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1969.

Caratteristiche delle abitazioni di lusso.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, che reca provvedimenti per la proroga dei termini per l'applicazione tributaria in materia di edilizia;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 6, comma secondo, del citato decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, nel testo modificato in sede di conversione nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, occorre fissare nuove caratteristiche per la classifica delle abitazioni di lusso tenendo conto, in particolare, del costo della costruzione e del rapporto tra tale costo ed il costo dell'area;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso nell'adunanza del 18 ottobre 1968;

Sentito il Ministero delle finanze che ha fatto conoscere il proprio parere con le lettere n. 1093 e n. 1807 rispettivamente del 16 giugno e del 4 luglio 1969;

A termine delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 2 luglio 1949, numero 408, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 2 febbraio 1960, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto-legge 11 dicembre 1967, numero 1150, convertito nella legge 7 febbraio 1968, n. 26 sono considerate abitazioni di lusso:

Art. 1.

Le abitazioni realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici, adottati od approvati, a «ville», « parco privato » ovvero a costruzioni qualificate dai predetti strumenti come « di lusso ».

Art. 2.

Le abitazioni realizzate su aree per le quali gli strumenti urbanistici, adottati od approvati, prevedono una destinazione con tipologia edilizia di case unifamiliari e

con la specifica prescrizione di lotti non inferiori a 3000 mq., escluse le zone agricole, anche se in esse siano consentite costruzioni residenziali.

Art. 3.

Le abitazioni facenti parte di fabbricati che abbiano cubatura superiore a 2000 mc. e siano realizzati su lotti nei quali la cubatura edificata risulti inferiore a 25 mc. v.p.p. per ogni 100 mq. di superficie asservita ai fabbricati.

Art. 4.

Le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 mq. di superficie o campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 mq.

Art. 5.

Le case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed aventi come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta.

Art. 6.

Le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine).

Art. 7.

Le abitazioni facenti parte di fabbricati o costituenti fabbricati insistenti su aree comunque destinate all'edilizia residenziale, quando il costo del terreno coperto e di pertinenza supera di una volta e mezzo il costo della sola costruzione.

Art. 8.

Le case e le singole unità immobiliari che abbiano oltre 4 caratteristiche tra quelle della tabella allegata al presente decreto.

Art. 9.

Le norme di cui al presente decreto entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 10.

Alle abitazioni costruite in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore a quella della entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 4 dicembre 1961.

Art. 11.

I comuni debbono precisare nella licenza di costruzione e sugli elaborati di progetto la destinazione urbanistica della zona dove sorgono le abitazioni oggetto della licenza stessa e la relativa normativa edilizia, nonchè i principali dati inerenti al progetto approvato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1969

Il Ministro: MANCINI

TABELLA DELLE CARATTERISTICHE

Caratteristiche	Specificazione delle caratteristiche
a) Superficie dell'appartamento	Superficie utile complessiva superiore a mq. 160, esclusi dal computo terrazze e balconi, cantine, soffitte, scale e posto macchine.
b) Terrazze a livello coperte e scoperte e balconi	Quando la loro superficie utile complessiva supera mq. 65 a servizio di una singola unità immobiliare urbana.
c) Ascensori	Quando vi sia più di un ascensore per ogni scala, ogni ascensore in più conta per una caratteristica se la scala serve meno di 7 piani sopraelevati.
d) Scala di servizio . . .	Quando non sia prescritta da leggi, regolamenti o imposta da necessità di prevenzione di infortuni od incendi.
e) Montacarichi o ascensore di servizio	Quando sono a servizio di meno di 4 piani.
f) Scala principale . . .	*a*) con pareti rivestite di materiali pregiati per un'altezza superiore a cm. 170 di media; *b*) con pareti rivestite di materiali lavorati in modo pregiato.
g) Altezza libera netta del piano	Superiore a m. 3,30 salvo che regolamenti edilizi prevedano altezze minime superiori.
h) Porte di ingresso agli appartamenti da scala interna	*a*) in legno pregiato o massello e lastronato; *b*) di legno intagliato, scolpito o intarsiato; *c*) con decorazioni pregiate sovrapposte od impresse.
i) Infissi interni	Come alle lettere *a*), *b*), *c*) della caratteristica *h*) anche se tamburati qualora la loro superficie complessiva superi il 50 % (cinquanta per cento) della superficie totale.
l) Pavimenti	Eseguiti per una superficie complessiva superiore al 50 % (cinquanta per cento) della superficie utile totale dell'appartamento: *a*) in materiale pregiato; *b*) con materiali lavorati in modo pregiato.
m) Pareti	Quando per oltre il 30 % (trenta per cento) della loro superficie complessiva siano: *a*) eseguite con materiali e lavori pregiati; *b*) rivestite di stoffe od altri materiali pregiati.
n) Soffitti	Se a cassettoni decorati oppure decorati con stucchi tirati sul posto o dipinti a mano, escluse le piccole sagome di distacco fra pareti e soffitti.
o) Piscina	Coperta o scoperta, in muratura, quando sia a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari.
p) Campo da tennis .	Quando sia a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari.

N.B. — Il computo delle caratteristiche agli effetti delle agevolazioni fiscali va riferito ad ogni singola unità immobiliare (appartamento).

Visto, *il Ministro per i lavori pubblici*
MANCINI

(7578)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1969.

Determinazione, per il biennio 1969-1970, della misura del contributo individuale dovuto dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E MINISTRO AD INTERIM PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 23, comma terzo, della legge 4 marzo 1958, n. 179;

Visti gli articoli 3, 4 e 5 del regolamento di attuazione della Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, n. 521;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1967, con il quale si è provveduto alla determinazione per il biennio 1967-1968 della misura del contributo individuale dovuto dagli iscritti alla predetta cassa nazionale ai sensi dell'art. 23 della legge 4 marzo 1958, n. 179;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione del medesimo contributo per il biennio 1969-1970;

Decreta:

Il contributo individuale di cui all'art. 23, primo comma, della legge 4 marzo 1958, n. 178, dovuto dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti è confermato, per il biennio 1969-1970, nella misura di lire 48.000 (quarantottomila) annue ed è versato e riscosso con le modalità ed i termini previsti dagli articoli 3, 4 e 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, n. 521.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1969

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro ad interim per il lavoro e la previdenza sociale*
BELLISARIO

(7630)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1969.

Integrazione del comitato regionale per la programmazione economica della Campania.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Campania;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 5 luglio 1967, relativo alla integrazione dei comitati regionali per la programmazione economica con rappresentanti di enti aventi particolare rilevanza ai fini della programmazione economica regionale;

Vista la nota n. 4890 del 19 aprile 1969, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Campania comunica che il comitato medesimo, in adempimento del citato decreto 20 giugno 1967, ha deliberato di designare il rag. Antonio Mastandrea; presidente del Consorzio di bonifica in destra del Sele, quale rappresentante dei consorzi di bonifica e di irrigazione;

Ritenuta la necessità di procedere in base alla designazione pervenuta alla integrazione del comitato regionale per la programmazione economica della Campania;

Decreta:

Articolo unico.

Il rag. Antonio Mastandrea, presidente del Consorzio di bonifica in destra del Sele, è chiamato a far parte, in rappresentanza dei consorzi di bonifica e di irrigazione, del comitato regionale per la programmazione economica della Campania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1969

Il Ministro: PRETI

(7691)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1969.

Revoca, d'ufficio, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche, rilasciata alla officina farmaceutica della ditta S.A.I.G.E., in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale n. 2932 in data 9 febbraio 1962, con il quale la ditta S.A.I.G.E., fu autorizzata ad attivare in Milano, via Veniero n. 6-4 una officina farmaceutica per la produzione della specialità medicinale « Prunetta » « bombons », purchè registrata;

Vista la comunicazione in data 30 aprile 1969 del comando carabinieri N.A.S. di Milano, dal quale risulta che l'officina farmaceutica della ditta suindicata, in seguito al fallimento dichiarato dal tribunale di Milano è stata completamente smantellata;

Ritenuto che nella fattispecie ricorrono gli estremi per la revoca d'ufficio;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento n. 478 in data 3 marzo 1927;

Decreta:

E' revocata, d'ufficio, nei confronti della ditta S.A.I. G.E. l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nella officina farmaceutica sita in Milano, via Veniero, 6-4, rilasciata con decreto ministeriale n. 2932 in data 9 febbraio 1962.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della esecuzione e della notificazione del presente decreto.

Roma, addì 5 agosto 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(7611)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della Valle d'Aosta

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4384 in data 30 giugno 1969, il sig. Michele Pacetto è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della Valle d'Aosta.

(7647)

Sdemanializzazione di aree site nella zona di Longarone, abbandonate in seguito alla costruzione di nuovi tratti di strade statali.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1969, n. 2321, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato delle aree, di superficie complessivi mq. 18.665, individuate in catasto come segue:

1) foglio 25, mappale 336 1/2 = mq. 770;
2) foglio 25, mappale 388 1/3 = mq. 15;
3) foglio 25, mappale 388 1/2 = mq. 130;
4) foglio 25, mappale 388 1/4 = mq. 50;
5) foglio 25, mappale 260 1/2 = mq. 3455;
6) foglio 25, mappale 218 1/2 = mq. 540;
7) foglio 25, mappale 801 1/4 = mq. 1140;
8) foglio 25, mappale 116 1/2 = mq. 60;
9) foglio 24, mappale 248 1/2 = mq. 3080;
10) foglio 36, mappale 303 1/2 = mq. 405;
11) foglio 36, mappale 346 1/2 = mq. 4000;
12) foglio 35, mappale 174 1/2 = mq. 3920;
13) foglio 26, mappale 1 1/2 = mq. 1100

(7621)

Sdemanializzazione di un terreno in comune di Costa d'Oneglia

Con decreto ministeriale 18 giugno 1969, n. 1862, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno della superficie di mq. 346,25, situato al km. 135+560 della strada statale n. 28 «del Colle di Nava» in comune di Costa d'Oneglia, identificato nei registri catastali al foglio 11 - Strade pubbliche.

(7622)

Approvazione della variante al piano di zona del comune di Bergamo

Con decreto ministeriale in data 4 agosto 1969, n. 503, è stata approvata una variante al piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Bergamo per il comprensorio Longuelo-Loreto (1).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(7623)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Colledimacine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 agosto 1969, il comune di Colledimacine (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.881.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7835)

Autorizzazione al comune di Castiglione Messer Raimondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 agosto 1969, il comune di Castiglione Messer Raimondo (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.664.837, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7836)

Autorizzazione al comune di Castellafiume ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 agosto 1969, il comune di Castellafiume (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.429.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7837)

Autorizzazione al comune di Dogliola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 agosto 1969, il comune di Dogliola (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.133.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7838)

Autorizzazione al comune di Frisa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 agosto 1969, il comune di Frisa (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.702.210, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7839)

Autorizzazione al comune di Gagliano Aterno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 agosto 1969, il comune di Gagliano Aterno (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.800.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7840)

Autorizzazione al comune di Miglianico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 agosto 1969, il comune di Miglianico (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.280.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7841)

Autorizzazione al comune di Montorio al Vomano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 agosto 1969, il comune di Montorio al Vomano (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.342.539, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7842)

Autorizzazione al comune di Poggiofiorito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 agosto 1969, il comune di Poggiofiorito (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.919.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7843)

Autorizzazione al comune di Popoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 agosto 1969, il comune di Popoli (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.210.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7844)

Autorizzazione al comune di Pineto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 agosto 1969, il comune di Pineto (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.505.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7845)

Autorizzazione al comune di Prezza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 agosto 1969, il comune di Prezza (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.857.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7846)

Autorizzazione al comune di Schiavi d'Abruzzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 agosto 1969, il comune di Schiavi d'Abruzzo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.516.465, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7847)

Autorizzazione al comune di Sant'Agapito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 agosto 1969, il comune di Sant'Agapito (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.237.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7848)

Autorizzazione al comune di Sant'Omero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 agosto 1969, il comune di Sant'Omero (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.010.074, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7849)

Autorizzazione al comune di Sepino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 agosto 1969, il comune di Sepino (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.213.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7850)

Autorizzazione al comune di S. Pietro Avellana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 agosto 1969, il comune di S. Pietro Avellana (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.534.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7851)

Autorizzazione al comune di San Biase ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 agosto 1969, il comune di San Biase (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.066.307, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7852)

Autorizzazione al comune di Tione degli Abruzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 agosto 1969, il comune di Tione degli Abruzzi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.007.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7853)

Autorizzazione al comune di Villalago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 agosto 1969, il comune di Villalago (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.775.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7854)

Autorizzazione al comune di Vinchiaturo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 agosto 1969, il comune di Vinchiaturo (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.711.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7855)

Autorizzazione al comune di Ancarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 agosto 1969, il comune di Ancarano (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.435.714, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7858)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso per smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*). Elenco n. 23.

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Rendita 5 % (1935)	276721	Marotta Gaetano Giuseppe, nato a Siracusa il 26 ottobre 1900, interdetto sotto la tutela di Marotta Carmela Emma domic. a Siracusa	500.000 —
Prestito Ricostr. Redim. 5 %	39233	*Intestazione*: come sopra	200.000 —

(7406) Roma, addì 28 luglio 1969

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 160

Corso dei cambi del 26 agosto 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	626,95	627,25	627,05	627,39	626,90	626,95	627,30	627,39	626,95	627,40
$ Can.	581 —	581,25	582,25	581,75	581 —	581 —	582,40	581,75	581 —	581 -
Fr Sv.	145,83	145,95	145,97	145,985	145,90	145,83	145,97	145,985	145,83	145,95
Kr D.	83,29	83,32	83,33	83,33	83,20	83,29	83,32	83,33	83,29	83,30
Kr N.	87,77	87,82	87,88	87,835	87,70	87,78	87,82	87,835	87,77	87,80
Kr Sv.	121,17	121,22	121,22	121,24	121,10	121,19	121,23	121,24	121,17	121,20
Fol	173,38	173,37	173,40	173,435	173,15	173,38	173,39	173,435	173,38	173,38
Fr B	12,46	12,495	12,4950	12,4975	12,46	12,48	12,50	12,4975	12,48	12,50
Franco francese	113,11	113,15	113,15	113,18	113 —	113,12	113,17	113,18	113,11	113,17
Lst	1495,15	1495,35	1495,20	1495,20	1495,50	1495,15	1494,80	1495,20	1495,15	1495 —
Dm occ.	157,40	157,65	157,62	157,63	157,40	157,40	157,5950	157,63	157,40	157,65
Scell. Austr.	24,27	24,28	24,28	24,28	24,30	24,27	24,2825	24,28	24,27	24,28
Escudo Port.	22,08	22,07	22,04	22,05	22,05	22,06	22,05	22,05	22,06	22,05
Peseta Sp.	9 —	9 —	8,9850	8,9975	9 —	9 —	9 —	8,9975	9 —	9 —

Media dei titoli del 26 agosto 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	99,80
Redimibile 3,50 % 1934	99,25
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,175
» 5 % (Ricostruzione)	91,95
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,975
» 5 % (Città di Trieste)	93,775
» 5 % (Beni Esteri)	91,575
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	99,70
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	100,125
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,675
» » » 5,50 % 1976	100,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,175
» » » 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,85
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 agosto 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	627,345
1 Dollaro canadese	582,075
1 Franco svizzero	145,977
1 Corona danese	83,325
1 Corona norvegese	87,827
1 Corona svedese	121,235
1 Fiorino olandese	173,412
1 Franco belga	12,499
1 Franco francese	113,175
1 Lira sterlina	1495 —
1 Marco germanico	157,612
1 Scellino austriaco	24,281
1 Escudo Port.	22,05
1 Peseta Sp.	8,999

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1969, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 100, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario presentato dal sig. Marra Natalino avverso la delibera del 26 aprile 1966, con la quale il comitato centrale dell'INCIS ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal sig. Marra medesimo avverso la determinazione della commissione regionale di vigilanza per le case economiche e popolari di Napoli circa il valore venale dell'alloggio INCIS ceduto in proprietà al Marra ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

(7624)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia americana e della seconda cattedra di storia presso la facoltà di magistero dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di magistero dell'Università di Firenze sono vacanti la cattedra di storia americana e la seconda cattedra di storia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti alle trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7862)

Vacanza della cattedra di organizzazione internazionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma, è vacante la cattedra di organizzazione internazionale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7863)

Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Dessena Maria Teresa, nata a Sassari l'11 gennaio 1931, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in lingue, letterature ed istituzioni europee, conseguito presso l'Istituto universitario orientale di Napoli il 27 giugno 1955.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Istituto predetto.

La dott.ssa Castelli Lauretta Maria Paola, nata a Milano il 7 maggio 1940, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in lingue e letterature straniere conseguito presso l'Università « Luigi Bocconi » di Milano il 14 luglio 1964.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

Il dott. Palmisano Teodoro, nato a Francavilla Fontana (BR) l'11 agosto 1931, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Siena il 26 febbraio 1968.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Siena.

Il dott. Bolognesi Guido, nato a Mogliano (Macerata) il 13 febbraio 1926, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso la Università di Roma il 28 novembre 1950.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

Il dott. Duilio Sergio, nato a Genova Sampierdarena l'8 novembre 1929, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Genova il 22 novembre 1956.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Genova.

Il dott. Arrigo Bergamaschi, nato a Gazzuolo (Mantova) il 5 novembre 1931, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso la Università di Modena l'11 dicembre 1957.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Modena.

(7558)

La dott.ssa Barisi Maria Grazia, nata a Milano il 6 dicembre 1940, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Milano il 23 febbraio 1965.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Milano.

La dott.ssa Lallai Giovanna, nata a Oristano (CA) il 1° aprile 1926, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Cagliari l'11 novembre 1952.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Cagliari.

La dott.ssa Magri Tullia, nata a Milano il 16 giugno 1927, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Milano il 9 luglio 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Milano.

La dott.ssa Loda Renata, nata a Dello (Brescia) il 16 agosto 1915, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Milano il 16 novembre 1939.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Milano.

La dott.ssa Della Monica Alda, nata a Bologna il 24 agosto 1931, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Bologna il 18 giugno 1954.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

La dott.ssa Adami Laura Vittoria, nata a Lucca il 24 marzo 1918, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Pisa il 18 novembre 1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Pisa.

La dott.ssa Comune Compagnoni Laura, nata a Napoli il 25 gennaio 1919, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Pisa il 12 novembre 1942.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Pisa.

(7556)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a venti posti di vice direttore aggiunto in prova (ex coeff. 229) nel ruolo amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione penitenziaria.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo della amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 1141, e legge 30 gennaio 1951, n. 62;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e 5 giugno 1965, n. 749;

Vista la legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, 29 dicembre 1956, n. 1507, 24 gennaio 1962, n. 46 e 4 luglio 1967, n. 638;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni;

Considerato il fabbisogno di personale del ruolo amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, in relazione alle esigenze di servizio, alle vacanze esistenti nel ruolo organico ed a quelle che si verificheranno nel ruolo stesso nel prossimo semestre per collocamenti a riposo (art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a venti posti di vice direttore aggiunto in prova (ex coeff. 229) nel ruolo amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

Dei predetti posti due sono riservati a favore degli aspiranti muniti di laurea in pedagogia, lettere e filosofia e scienze agrarie ed uno a favore degli aspiranti che superino la prova facoltativa scritta ed orale di lingua tedesca e che risultino idonei nelle prove obbligatorie.

I posti riservati che non venissero coperti dagli aspiranti predetti, saranno conferiti agli altri aspiranti risultati idonei.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o titolo equipollente ovvero del diploma di laurea in pedagogia, lettera e filosofia e scienze agrarie.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati statali delle carriere di concetto che non siano in possesso del titolo di studio di cui sopra, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

f) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti od imperfezioni fisiche e di statura non inferiore a mt. 1,60;

g) avere assolto agli obblighi di leva o esserne stato esentato. Tale requisito è richiesto soltanto per gli aspiranti di sesso maschile;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero.

Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno precisare quale dei titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) il luogo e la data di nascita;

3) il titolo di studio posseduto. Gli impiegati delle carriere di concetto dovranno dichiarare, oltre al titolo di studio posseduto, anche la qualifica e l'amministrazione presso la quale prestano servizio;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti ed imperfezioni fisiche ed avere statura non inferiore a mt. 1,60;

8) di non avere riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate;

9) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

10) la propria residenza il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

11) se intendono sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca e concorrere così anche al posto riservato di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

La dichiarazione di cui al n. 6) del presente articolo è richiesta soltanto ai candidati di sesso maschile.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

c) ad anni 39, per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra, e per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i caduti in guerra;

d) ad anni 40, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati internati o deportati per motivi di persecuzione razziale. Agli effetti del limite di età non viene computato, inoltre, per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

e) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

I benefici previsti dai commi precedenti possono cumularsi purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

f) ad anni 45, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per il personale licenziato dagli enti soppressi con la legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

g) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì da tale limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina nonchè quelli che hanno dichiarato di aver titolo alla elevazione del limite massimo di età, ai sensi del precedente articolo 4, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio I, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A tal fine:

a) gli ex combattenti e categorie assimilate presenteranno la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, annotata dalle eventuali benemerenze di guerra;

b) i decorati al valor militare, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra, e gli insigniti di croce al merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i mutilati e gli invalidi di guerra per la lotta di liberazione, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della pensione oppure il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera per gli invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano quando essi contrassero la invalidità;

e) i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno produrre il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili formato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

f) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

g) gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito attestato, rilasciato dalla amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, oppure mediante il certificato rilasciato dal competente ufficio del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione di guerra; detto certificato deve contenere altresì la indicazione della categoria e la tabella di pensione assegnata;

i) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco attestante che il padre o la madre fruisce di pensione per mutilazione o invalidità contratte per causa di servizio;

l) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *f*) e *g*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle (vedove o nubili), dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante tale qualità. Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, numero 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648. Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i mutilati e gli invalidi del lavoro nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato, in bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

n) i reduci dalla deportazione o dall'internamento dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia competente, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

o) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicate nella legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni, dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposita attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

p) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti;

q) i candidati colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) gli impiegati di ruolo e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su carta bollata, con la indicazione dei giudizi complessivi e delle note di qualifica riportate nell'ultimo triennio. Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre inoltre il relativo attestato con la indicazione del punteggio conseguito;

s) gli impiegati non di ruolo delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione, nonchè la data di inizio e la natura del servizio prestato e le qualifiche riportate;

t) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, ed i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia, dal quale risulti che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

u) i concorrenti già appartenenti agli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta da bollo, da cui risulti la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare;

z) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria per gli altri assistenti. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale previo accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) titolo originale di studio di cui al precedente art. 2, lettera *a*), o copia autentica di esso rilasciata da notaio su carta bollata. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il candidato potrà presentare in sua vece, in originale o in copia autentica, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, l'aspirante deve presentare il duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto i 18 anni di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 4.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale e stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) il certificato di cittadinanza italiana rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizine, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre, che ha statura non inferiore a mt. 1,60 e che è stato sottoposto, presso un istituto o un laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato. Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimiliati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro né alla sicurezza degli impianti e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

7) uno dei seguenti documenti militari;

a) per i candidati che abbiano già presentato servizio militare copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare competente su carta bollata:

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente su carta bollata se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente su carta bollata se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco su carta bollata e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva su carta bollata e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima):

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco su carta bollata, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto su carta bollata, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima:

8) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3 (certificato di cittadinanza italiana), 4 (certificato di godimento dei diritti politici), 5 (certificato generale del casellario giudiziale) e 6 (certificato medico), dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e godevano dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, nei detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I documenti di cui al n. 7 del presente articolo non dovranno essere presentati dai concorrenti di sesso femminile.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria i quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegati di ruolo o come operai di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato di servizio, su carta bollata, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio:

2) titolo di studio di cui al precedente art. 2, lettera *a*);

3) certificato medico di cui al n. 6) del precedente art. 6;

4) dichiarazione di cui al n. 8) del precedente art. 6.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato su carta bollata rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano e la statura;

5) dichiarazione di cui al n. 8) del precedente art. 6.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b)* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

L'amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 8.

Il concorso si svolgerà mediante esame con l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e delle relative norme di esecuzione.

L'esame consterà di quattro prove scritte, di una prova orale e di una prova facoltativa di lingua tedesca.

Le prove scritte avranno per oggetto.

1) diritto e procedura penale;

2) dottrina giuridica e sociale dell'esecuzione penale, nascita, svolgimento ed estinzione del rapporto esecutivo; regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena;

3) diritto civile

4) diritto amministrativo.

La prova orale avrà per oggetto le stesse materie delle prove scritte ed inoltre:

1) diritto costituzionale;

2) statistica con particolare riguardo alla statistica carceraria;

3) antropologia criminale;

4) legge e regolamento di pubblica sicurezza;

5) ordinamento giudiziario e giurisdizioni speciali;

6) legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

7) legge e regolamento sull'ordinamento e sulle attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

8) legge e regolamento sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

9) testo unico delle leggi sanitarie;

10) legislazione sull'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

11) legislazione sulla istituzione e sul funzionamento del tribunale dei minorenni.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà fatta la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la detta prova.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato in quella orale.

I candidati che intendono partecipare alla prova facoltativa di lingua tedesca dovranno sostenere una prova scritta ed una orale su tale materia, dimostrando in entrambe una perfetta conoscenza della lingua.

La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dall'italiano al tedesco e dal tedesco all'italiano, scelti dalla commissione esaminatrice, con le stesse modalità prescritte per le prove obbligatorie ed avrà luogo in Roma, il giorno non festivo successivo all'espletamento delle prove scritte obbligatorie indicate nel presente articolo. E' consentito l'uso del vocabolario.

Il testo del brano di lingua tedesca è comunicato ai candidati soltanto mediante dettatura.

La prova orale di lingua tedesca è diretta ad accertare, oltre la conoscenza della lingua, anche la capacità del candidato a conversare senza difficoltà nella lingua tedesca. Sono ammessi a sostenere detta prova orale i concorrenti dichiarati idonei nella prova scritta di lingua tedesca semprechè abbiano superato anche le prove scritte obbligatorie.

La prova orale di lingua tedesca ha luogo nello stesso giorno in cui il candidato sostiene la prova orale obbligatoria, purché abbia conseguito l'idoneità prevista dal sesto comma del presente articolo.

Nella valutazione, sia della prova scritta che di quella orale, la commissione delibera sulla idoneità del candidato senza attribuzione di voto.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, qualora espressamente lo richiedano, possono avvalersi della facoltà loro concessa dal decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671.

Limitatamente al giudizio su tale prova, alla commissione esaminatrice, composta ai termini dell'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà aggregato un esperto di lingua tedesca.

Gli esami scritti del concorso si svolgeranno in Roma, nei locali e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto ministeriale, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Ai fini dell'accertamento della loro identità personale, i candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia recente, applicata su foglio di carta bollata, con la firma dell'aspirante apposta su di essa ed autenticata da un notaio o dal sindaco del comune di residenza;

2) carta d'identità;

3) porto d'armi;

4) tessera postale;

5) passaporto;

6) patente automobilistica;

7) libretto ferroviario personale, se il candidato appartiene al personale dei ruoli organici o al personale non di ruolo delle amministrazioni dello Stato.

Art. 9.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata secondo le norme e con le riserve di posti previste dall'art. 1 del presente decreto e dalle altre disposizioni vigenti a favore di particolari categorie di cittadini.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I concorrenti dichiarati idonei nella prova facoltativa di lingua tedesca, prevista dal precedente art. 8, conseguono la nomina, nei limiti della quota loro riservata con l'art. 1 del presente decreto, secondo l'ordine di iscrizione nella graduatoria.

La dichiarazione di non idoneità nella prova facoltativa di lingua tedesca non pregiudica l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove obbligatorie.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendessero vacanti.

Art. 10.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto il periodo di prova, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nei casi di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 16 maggio 1969

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1969
Registro n. 24 *Grazia e giustizia, foglio n.* 20

ALLEGATO

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I — ROMA.

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . (provincia di . . . . . .) in via . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a venti posti di vice direttore aggiunto in prova (ex coeff. 229) nel ruolo amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, indetto con decreto ministeriale 16 maggio 1969.

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . e che avendo superato il 32° anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo (1) . . . .;

b) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . nel l'anno . . . . . .;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . . oppure (2) . . . .;

e) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (3) . . . .;

f) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche ed ha statura di mt. . . . . oppure (4) . . . . . .;

g) non ha riportato condanne né ha pendenze penali, oppure (5) . . . .;

h) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

i) tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a: . . . .;

l) intende sostenere la prova di lingua tedesca ai fini della riserva dei posti prevista dall'art. 1 del bando (6) . . . . . .;

m) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (7) . . . .;

Data . . . .

Firma (8) . . . .

(1) indicare il titolo o i titoli previsti dall'art. 4 del bando di concorso che danno diritto alla eventuale elevazione del limite massimo di età di anni 32;

(2) in caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle liste medesime, indicarne i motivi;

(3) nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti;

(4) indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche di cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione;

(5) indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento;

(6) i candidati che intendano sottoporsi anche alla prova facoltativa di tedesco, ai fini della riserva dei posti prevista dall'art 1 del bando, devono dichiararlo, a pena di decadenza, nella domanda di ammissione al concorso;

(7) indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego;

(8) alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto, quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(7596)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di ventisette sottotenenti in servizio permanente effettivo dei servizi: automobilistico, di commissariato - ruolo sussistenza - e di amministrazione da trarsi dagli ufficiali di complemento e dai sottufficiali in servizio permanente.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Vista la legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di ventisette sottotenenti in servizio permanente nei sottoindicati servizi:

a) concorso per sei posti nel servizio automobilistico riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio e in congedo, che alla data del 31 dicembre 1969, non abbiano superato il 32° anno di età;

b) concorso per tre posti nel servizio automobilistico, riservato ai marescialli in servizio permanente ed ai sergenti maggiori in servizio permanente che alla data del 31 dicembre 1969 non abbiano superato il 40° anno di età;

c) concorso per quattro posti nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio e in congedo che alla data del 31 dicembre 1969 non abbiano superato il 32° anno di età;

d) concorso per due posti nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), riservato ai marescialli in servizio permanente ed ai sergenti maggiori in servizio permanente che alla data del 31 dicembre 1969 non abbiano superato il 40° anno di età;

e) concorso per otto posti nel servizio di amministrazione riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo che alla data del 31 dicembre 1969 non abbiano superato il 32° anno di età;

f) concorso per quattro posti nel servizio di amministrazione, riservato ai marescialli in servizio permanente ed ai sergenti maggiori in servizio permanente che alla data del 31 dicembre 1969 non abbiano superato il 40° anno di età.

In ciascuno dei predetti servizi, i posti eventualmente non ricoperti nel concorso riservato agli ufficiali di complemento saranno devoluti in aumento a quello riservato ai sottufficiali in servizio permanente e viceversa.

Gli aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con detti limiti massimi di età.

Art. 2.

Tutti i concorrenti debbono essere riconosciuti in possesso della idoneità fisico-psico-attitudinale al servizio militare quale ufficiale in servizio permanente ed avere statura non inferiore a m. 1,62 da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo art. 8.

I sottotenenti di complemento che aspirano al concorso di cui alle lettere *a*), *c*), *e*) del precedente articolo devono avere ultimato, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, il servizio di prima nomina.

I sergenti maggiori aspiranti ai concorsi di cui alle lettere *b*); *d*) ed *f*) del precedente articolo devono essere in possesso del diploma di licenza di istituto medio di 2° grado.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi redatte su carta bollata secondo lo schema riportato nell'allegato 2 al presente decreto, sottoscritte dai concorrenti dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito). Esse dovranno essere presentate o fatte pervenire entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, al comando del distretto militare cui i concorrenti sono effettivi, oppure, se in servizio militare, al comando del Corpo od ente dal quale dipendono.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare la domanda alla competente autorità diplomatica o consolare.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

il concorso cui intende partecipare;

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

grado, arma (o servizio) e distretto o Corpo di appartenenza;

indirizzo. Ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito);

stato civile, con generalità complete, se coniugato, della consorte, ed indirizzo della sua famiglia d'origine. Ogni variazione dello stato civile che venisse a verificarsi durante l'espletamento del concorso deve essere segnalata tempestivamente al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito).

L'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti dal successivo art. 12.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare, se il concorrente risiede all'estero).

Se l'aspirante è in servizio militare la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del Corpo od ente dal quale egli dipende.

Art. 4.

Entro il termine di cui al precedente art. 3 i concorrenti dovranno altresì presentare alle autorità di cui allo stesso articolo, un certificato in carta bollata, attestante il titolo di studio conseguito e la votazione riportata nelle singole materie, nonchè tutti quei documenti relativi a titoli (non risultanti dalla documentazione caratteristica, che verrà acquisita d'ufficio) che ritengano utili ai fini della valutazione delle qualità militari e professionali da essi possedute.

Tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e dovranno essere prodotti entro la stessa data.

Art. 5.

I comandi competenti a ricevere la domanda, con dichiarazione in calce e mediante bollo d'ufficio, debbono indicare la data di presentazione delle domande stesse trasmettendole subito al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) corredate dei seguenti documenti:

a) libretto personale e, per i sottufficiali, cartella personale;

b) copia dello stato di servizio e, per i sottufficiali, del foglio matricolare;

c) una dichiarazione di completezza del libretto o della cartella personale, rilasciata dagli ufficiali interessati (in servizio o in congedo) e dai sottufficiali in servizio permanente.

Art. 6.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dai concorsi gli aspiranti ai quali ritenesse di non poter conferire la nomina ad ufficiale in servizio permanente per difetto dei necessari requisiti.

Art. 7.

Alle visite mediche ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità o altro documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato da una amministrazione dello Stato.

Art. 8.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare della sede del comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il corpo o distretto militare di residenza nonchè presso gli ospedali militari di Cagliari (per i residenti in Sardegna) Genova, Milano, Verona, Bologna e Bari.

La commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna la commissione di cui sopra sarà costituita da un ufficiale medico superiore in servizio permanente (presidente), delegato dal direttore dello ospedale militare di Cagliari e da due ufficiali medici, possibilmente in servizio permanente (membri), dei quali uno potrà essere subalterno.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmessa al Minitsero.

Per i concorrenti residenti all'estero, le ambasciate, legazioni e consolati generali equiparati a legazioni, designeranno per la visita due medici fiduciari cui spessa il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità.

Le visite di appello per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità saranno effettuate da apposite commissioni costituite presso le direzioni di sanità dei comandi militari territoriali e composte dal direttore di sanità del comando militare stesso (presidente) e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente (membri) esclusi quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima commissione.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la visita di appello dovrà essere praticata da una commissione medica presieduta dal direttore dell'ospedale militare di Cagliari.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita commissione nominata dal Ministero della difesa (Direzione generale della sanità militare).

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che ad essa abbiano rinunciato saranno eliminati dal concorso.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il collegio medico-legale.

Art. 9.

Per ciascun concorso, di cui al precedente articolo, sarà costituita una commissione per la valutazione dei titoli e per gli esami, così composta:

da un ufficiale generale in servizio permanente del servizio per cui il concorso è indetto, presidente;

da quattro ufficiali in servizio permanente del predetto servizio di grado non inferiore a tenente colonnello, membri;

da due ufficiali in servizio permanente del predetto servizio di grado non inferiore a tenente colonnello, membri supplenti;

da un funzionario civile di qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario senza diritto a voto.

Art. 10.

Per la valutazione dei titoli sarà assegnato un massimo di 20 punti, ripartiti come segue:

a) 14 punti per la durata e la qualità del servizio militare prestato, da valutare in base alla documentazione caratteristica;

b) 4 punti per il titolo di studio;

c) 2 punti per eventuali altri titoli e benemerenze.

Non saranno ammessi a sostenere le prove di esame i candidati che nella valutazione dei titoli di cui alla lettera *a*) del presente articolo abbiano riportato una votazione inferiore a 10/20.

Art. 11.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) una prova scritta di cultura tecnico-professionale;

b) una prova orale sulle materie tecnico-professionali proprie del servizio per cui il candidato concorre.

I programmi delle prove di esame, distinti per ciascun servizio sono riportati negli allegati al presente decreto.

La prova scritta avrà luogo in Roma nel giorno che sarà fissato con successiva determinazione e che verrà comunicato agli interessati con lettera raccomandata.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della predetta prova saranno osservate le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La prova orale avrà luogo nella sede che sarà comunicata agli interessati con lettera raccomandata.

I candidati per essere ammessi alla prova orale, devono aver riportato una votazione di almeno 12/20 nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20.

I candidati che, qualunque sia la causa, non si presentassero ad una prova saranno considerati rinuncianti e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

Art. 12.

I candidati che abbiano sostenuto con esito favorevole la prova orale dovranno far pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) entro il 15° giorno dalla data di tale prova, i sottoelencati documenti ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176:

a) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 giugno 1948, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata in carta bollata dal prefetto della provincia in cui hanno la residenza;

c) gli orfani dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani;

d) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69-*ter* (su carta bollata) rilasciato a nome del padre del concorrente dall'amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto;

e) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69 rilasciata in carta bollata dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del genitore del concorrente; oppure un certificato su carta bollata del sindaco del comune di residenza;

f) i figli dei mutilati o degli invalidi per servizio il modello 69-*ter* su carta bollata, rilasciato a nome del padre del concorrente dell'amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità.

Art. 13.

La graduatoria degli idonei sarà formata dalla commissione giudicatrice in base alla somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli nella prova scritta e nell'esame orale.

A parità di punti saranno osservate le preferenze di cui al precedente art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) a far pervenire direttamente entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta bollata:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) limitatamente ai sergenti maggiori, diploma di licenza di istituto medio di secondo grado.

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli ufficiali di complemento in servizio, i sottufficiali e gli impiegati dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

Art. 14.

Le graduatorie dei concorrenti dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Giornale ufficiale.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso, saranno dichiarati vincitori e nominati sottotenenti in servizio permanente nell'ordine della graduatoria con anzianità assoluta nel grado stabilita dal decreto di nomina.

Tale anzianità non potrà, però, essere anteriore a quella che sarà conferita ai pari grado nominati ufficiali nello stesso ruolo e nello stesso anno solare con le norme della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito.

Il presente decreto sarà tramesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1969
Registro n. 19 *Difesa, foglio n.* 109

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

per gli aspiranti alla nomina a sottotenente del servizio automobilistico

PROVA SCRITTA

La prova consisterà nello svolgimento di un tema su:

argomenti corrispondenti alle materie tecnico-professionali previste per la prova orale;

uno o più brevi problemi tecnico-topografici (ad es.: rettifiche e/o profili di itinerari, calcoli di pendenze, ecc.).

Tempo a disposizione: 8 ore.

PROVA ORALE

La prova orale avrà la durata massima di 40 minuti.

Ai concorrenti verrà rivolta almeno una interrogazione per ogni gruppo di materie previsto dal programma.

I Gruppo

Arte Militare

Tattica:

1. Lineamenti delle operazioni delle forze terrestri e delle forme che esse assumono.
2. Caratteristiche e lineamenti essenziali della battaglia difensiva e della battaglia offensiva.
3. Cenni su caratteristiche, compiti, mezzi e procedimenti di azione delle varie armi e specialità.
4. Cenni sulla cooperazione aero-terrestre.

Organica:

5. Definizione e compiti dell'organica.
   L'ordinamento dell'Esercito.
   La circoscrizione militare territoriale.
6. L'addestramento: i cicli di istruzione.
7. Struttura delle GG.UU. elementari.
   Cenni su raggruppamenti e gruppi tattici.
8. Struttura organica delle unità del servizio automobilistico.

Logistica:

9. Compiti della logistica. Le funzioni logistiche.
Lineamenti dell'organizzazione logistica di campagna.
Riflessi in campo logistico, dell'impiego delle armi nucleari.
Le scorte e le dotazioni.
10. Cenni sull'organizzazione ed il funzionamento degli organi dei servizi di campagna nell'ambito delle GG.UU. elementari e delle minori unità.
11. Il servizio della motorizzazione: caratteristiche, compiti, organi e loro funzionamento nell'ambito delle GG.UU. elementari e delle minori unità.
12. Lo stazionamento: forme ed elementi fondamentali.
Il movimento per via ordinaria su automezzi; lineamenti della organizzazione del movimento. Cenni sugli organi della direzione della circolazione. Cenno sui compiti, struttura e funzionamento del battaglione movieri.

II Gruppo

Teoria, motori, organi dell'autotelaio, trazione meccanica

Teoria motori:

1. Motori e carburazione ad accensione per scintilla.
Organi ed elementi caratteristici. Ciclo teorico e pratico.
Lavoro, potenza, rendimento. Curve caratteristiche. Diagramma della distribuzione.
2. Alimentazione del carburatore e carburazione. Rendimento volumetrico. Combustione. Difetti di carburazione.
3. L'accensione: sistemi ed organi. Accumulatori elettrici. Equipaggiamento elettrico.
4. Lubrificazione.
Il raffreddamento.
5. Motori ad accensione spontanea per compressione. Differenze rispetto al motore a carburazione ad accensione per scintilla.
6. Motori a due tempi. Differenze rispetto a quelli a quattro tempi.
Cenni sul motore Wankel a stantuffo rotante.

Organi dell'autotelaio:

7. L'autotelaio. Organi per la trasmissione del moto. Giunto ed innesto a frizione. Vari Tipi.
8. Il cambio di velocità. Vari tipi. Ingranaggi. Gruppo di rinvio.
Cenno sui cuscinetti.
Alberi di trasmissione. Giunti: vari tipi.
Gruppo di riduzione. Differenziale. Semiassi. Ponte. Ruote e cerchi.
9. La direzione: organi e funzionamento.
10. La frenatura. Vari tipi di freni.
11. La sospensione. Molle. Ammortizzatori.
Le carrozzerie: cenni sui vari tipi.

Trazione meccanica:

12. Resistenze che si oppongono al moto degli autoveicoli.
Potenza necessaria per vincere le resistenze al moto.
Marcia in terreno vario.
13. Le prestazioni di un autoveicolo. Lettura del diagramma delle prestazioni.
Peso rimorchiabile.
14. Tempo di frenatura e distanza di arresto.
Cenni sulle resistenze al moto dei veicoli cingolati e sul loro movimento.

III Gruppo

Materie di consumo - Tecnologia

1. Benzina e gasolio: produzione e caratteristiche. Combustibili succedanei.
Mezzi per la conservazione ed il trasporto.
2. Lubrificanti: produzione e caratteristiche.
3. Pneumatici. Copertura e camere d'aria. Misure delle coperture.
4. Liquidi per freni idraulici e per ammortizzatori.
Anticongelanti.
Mezzi antincendio.

Tecnologia:

5. Nozioni sui metalli e sulle leghe metalliche. Proprietà.
6. Lega ferro-carbonio. Gli acciai. Le ghise. Produzione.
7. Trattamenti termici degli acciai.
Acciai speciali e loro caratteristiche.
8. Lavorazione a caldo dei metalli.
9. Cenni sulla lavorazione a freddo (a mano ed a macchina) dei metalli.
10. Nozioni sui legnami e sulle vernici.
11. Principali metalli e leghe impiegati nella fabbricazione dei veicoli.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

per gli aspiranti alla nomina a sottotenente del servizio di commissariato (ruolo sussistenza)

PROVA SCRITTA

La prova consiste nello svolgimento di un tema su argomenti corrispondenti alle materie tecnico-professionali previste per la prova orale.
Tempo a disposizione: 8 ore.

PROVA ORALE

La prova orale avrà una durata massima di 40 minuti. Ai concorrenti verrà rivolta almeno una interrogazione per ogni gruppo di materie previste dal programma.

I Gruppo

Arte militare

Tattica:

1. Cenni sulle caratteristiche, mezzi d'azione e compiti delle varie armi.
2. Lineamenti del combattimento offensivo e difensivo nel quadro divisionale e nelle varie fasi.
3. Cenni sull'intervento dell'aviazione nel combattimento.

Organica:

4. Ordinamento dell'Esercito. Circoscrizione militare territoriale.
5. Struttura della divisione di fanteria e corazzata, della brigata di fanteria corazzata e alpina.
6. Cenni sulla costituzione dei reggimenti.
7. Composizione schematica dei battaglioni (o gruppi).

Logistica:

8. Compiti della logistica. I servizi della brigata alpina e nelle minori unità. I servizi di guerra con particolare riguardo alla Divisione di fanteria e Divisione corazzata.
9. Lo stazionamento: vari sistemi e loro caratteristiche. Marce. Movimenti motorizzati.
10. Autotrasporti. Organizzazione stradale e disciplina del movimento nel quadro divisionale.

II Gruppo

Amministrazione e contabilità generale dello Stato

1. Organizzazione amministrativa dello Stato: organi centrali attivi, consultivi e di controllo; organi amministrativi locali.
2. Il patrimonio dello Stato: beni demaniali e beni patrimoniali.
3. Nozioni sui contratti dello Stato: sistemi di gare, capitolati, stipulazione, approvazione, registrazione ed esecuzione dei contratti. Cauzioni.
4. Nozioni sulla finanza pubblica e sull'organizzazione finanziaria dello Stato.
5. L'anno finanziario. Bilancio di previsione e rendiconto generale dello Stato. Entrate e spese.
6. Servizio del Tesoro. Operazioni di tesoreria e di portafoglio. Gli agenti che maneggiano valori dello Stato. Garanzie e controlli dell'Amministrazione; cauzioni, verifiche, rendiconti. Amministrazione e contabilità militare.
7. Scopi ed organizzazione dell'amministrazione militare.
Organi centrali e periferici. Le funzioni amministrative decentrate.
8. Organizzazione amministrativa dei Corpi. Le cariche amministrative: rispettive funzioni e responsabilità.
9. Gestione in contanti. Previsione spese. Somministrazione, custodia e movimenti dei fondi. Fondo scorta. Verifiche di cassa e passaggi di gestione. Scritture e resa dei conti.
10. Assegni e competenze degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa.
11. Gestione in materia. Distinzione dei materiali. Conservazione e movimento dei materiali. Documenti contabili. Verifiche e cambi di gestione. Resa dei conti.
12. Manutenzione e riparazione oggetti di vestiario equipaggiamento, servizio generale e cucina.

13. Contabilità dei reparti. Amministrazione e contabilità dei distaccamenti. Il servizio di matricola presso i Corpi.
14. Funzioni amministrative e contabili delle direzioni e delle sezioni distaccate di commissariato.

III Gruppo

Servizio di commissariato in pace e in guerra

Servizio di commissariato in pace:

1. Ordinamento del Servizio di commissariato. Attribuzioni e dipendenze degli organi direttivi ed esecutivi.
2. Attuale organizzazione dei servizi di commissariato in territorio e relativi sistemi di gestione.
Condizioni generali e speciali d'oneri. Collaudi.
3. Funzionamento del servizio di vettovagliamento (pane, carne, viveri complementari), foraggi e combustibili in guarnigione e ai campi.
Viveri di riserva: provvista; conservazione e rotazione. Magazzini di vettovagliamento e frigoriferi, organizzazione, funzionamento e compiti.
4. Funzionamento del servizio vestiario-equipaggiamento.
Provvista e rifornimento materie prime e manufatti. Stabilimenti del vestiario: organizzazione, funzionamento e compiti
5. Funzionamento del servizio casermaggio. Magazzini casermaggio. Manutenzione e conservazione dei materiali. Servizio economato.
6. Nozioni sulla contabilità in materia ed in contanti degli stabilimenti di commissariato.

Servizio di commissariato in guerra:

7. Gli organi del servizio di commissariato nelle GG.UU.: compiti e dipendenze. Difesa vicina delle unità e delle formazioni del servizio.
8. Vettovagliamento uomini e quadrupedi. Razione viveri da combattimento. Razione viveri di riserva.
9. Il servizio vestiario-equipaggiamento. Il servizio materiali vari. Il servizio vestiario, lavanderia e bagni.
10. Rifornimento da tergo e sfruttamento delle risorse locali. Sgomberi e recuperi dei materiali. Le dotazioni, le scorte ed il relativo scaglionamento.
11. Cenni sulle requisizioni in guerra e sulle prede belliche. Tecnologia e merceologia.
12. Principi generali sull'alimentazione. Bilancio energetico. Relazione alimentare umana. Razione viveri del soldato.
13. Frumento: principali varietà, caratteri, conservazione, avarie, frodi. Altri cereali utili per la panificazione.
14. Pulitura e macinazione del grano: sistemi e macchinari. Farina di grano; abburattamento, caratteri, conservazione, avarie, adulterazioni.
15. Pane: resa, caratteristiche, difetti, conservazioni. Macchinari ed attrezzature per la panificazione.
16. Caratteristiche della pasta alimentare e sua produzione.
17. Riso. Legumi. Ortaggi. Frutta. Generi di condimento. Formaggio. Caffè. Zucchero. Cacao. Vino e generi di conforto.
18. Carni Caratteristiche delle carni bovine: conservazione, avarie.
Carni congelate e refrigerate. Cenni sui frigoriferi. Generi in sostituzione della carne. Nozioni sui prodotti alimentari in conserva e loro preparazione.
19. Generalità sull'alimentazione dei quadrupedi. Razione foraggi e caratteristiche dei generi che la compongono. Nozioni sui combustibili solidi, liquidi, gassosi.
20. Nozioni sulle principali fibre tessili, sulle pelli e sui cuoiami.
21. Nozioni sulle attrezzature degli stabilimenti e sui mezzi mobili campali del servizio di commissariato.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO
per gli aspiranti alla nomina a sottotenente del servizio di amministrazione

PROVA SCRITTA

La prova consiste nello svolgimento di un tema su argomenti corrispondenti alle materie tecnico-professionali previste per la prova orale.
Tempo a disposizione: 8 ore.

PROVA ORALE

La prova orale avrà una durata massima di 40 minuti. Ai concorrenti verrà rivolta almeno una interrogazione per ogni gruppo di materie previste dal programma.

I Gruppo

Arte militare

Tattica:

1. Cenni sulle caratteristiche, mezzi d'azione e compiti delle varie armi.
2. Lineamenti del combattimento offensivo e difensivo nel quadro divisionale e nelle varie fasi.
3. Cenni sull'intervento dell'aviazione nel combattimento.

Organica:

4. Ordinamento dell'Esercito. Circoscrizione militare territoriale.
5. Struttura della divisione di fanteria e corazzata, della brigata di fanteria e alpina.
6. Cenni sulla costituzione dei reggimenti.
7. Composizione schematica dei battaglioni e gruppi.

Logistica:

8. Compiti della logistica: i servizi di guerra con particolare riguardo alla divisione di fanteria e divisione corazzata.
9. Cenni sui servizi nella brigata alpina e nelle minori unità.
10. Lo stazionamento.
11. Le marce, i movimenti motorizzati.

II Gruppo

Amministrazione e contabilità generale dello Stato

1. I beni dello Stato: beni del demanio pubblico, beni patrimoniali.
2. I contratti dello Stato: norme generali. I capitolati di oneri.
3. I procedimenti dell'asta pubblica, della licitazione privata, dell'appalto concorso e della trattativa privata.
4. Stipulazione e approvazione dei contratti. Il controllo di legittimità della Corte dei conti sui contratti. L'esecuzione dei contratti. I servizi in economia. Il collaudo dei lavori e delle forniture.
5. Anno ed esercizio finanziario. Il bilancio di previsione in generale. Caratteristiche dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.
6. Le entrate: nozioni generali, fasi. Le spese: nozioni generali, fasi. Il rendiconto generale dello Stato.
7. L'organizzazione finanziaria dello Stato in generale. Vaglia del Tesoro. Servizio del portafoglio. Le contabilità speciali.
8. Conti amministrativi e conti giudiziali. I controlli. Le responsabilità degli agenti e funzionari dello Stato.

Amministrazione e contabilità militare:

9. L'amministrazione militare: compiti e caratteristiche.
10. Il decentramento dell'amministrazione militare.
11. Gli agenti dell'amministrazione militare: compiti e responsabilità.
12. Organizzazione e funzionamento amministrativo-contabile degli enti militari.
13. Le cariche e le funzioni amministrative dei Corpi.
14. Le Direzioni di amministrazione.
15. Organi di controllo interno ed esterno dell'amministrazione militare.
16. Procedimenti e scritture contabili dell'amministrazione militare.
17. Contratti e servizi ad economia.
18. Amministrazione e contabilità dei reparti e distaccamenti.
19. Gli assegni al personale dell'amministrazione militare.
20. Le operazioni di cassa.
21. Il vettovagliamento. Le razioni. Le mense e gli spacci.
22. Le spese generali dei Corpi.
23. Il vestiario. Il casermaggio. Gli alloggiamenti. I combustibili.
24. La matricola del personale.
25. Le gestioni dei materiali.
26. I quadrupedi: matricola - mantenimento.
27. Le pensioni: nozioni generali.
28. Enti speciali: Ufficio amministrazione personali militari vari. Legione carabinieri. Scuole militari. Ospedali e stabilimenti sanitari. Direzione e stabilimenti di commissariato. Distretti militari. Stabilimenti militari di pena. Istituto geografico militare.
29. Il servizio di amministrazione in guerra. Organi: compiti e funzionamento.

III Gruppo

Nozioni di diritto privato

1. Il diritto in generale. Diritto soggettivo ed oggettivo.
2. Fonti del diritto ed interpretazioni delle norme giuridiche
3. La legge: iniziativa, approvazione, promulgazione e pubblicazione.
4. Decreti e regolamenti.
5. Le persone. Persone fisiche. Capacità giuridiche e di agire. Cause modificatrici delle capacità. Stato di cittadinanza. Domicilio e residenza. Morte presunta ed assenza.
6. Persone giuridiche: concetto, requisiti, categorie, capacità ed estensione.
7. Diritto di famiglia. Princìpi generali. Parentela e affinità. Matrimonio. Filiazione legittima e naturale. Alimenti. Patria potestà. Tutela, curatela. Adozione. Affiliazione.
8. Diritto ereditario: principi fondamentali. Accettazione e rinuncia della eredità. Successione legittima. Successione testamentaria. Il testamento.
9. Diritto delle obbligazioni: Concetto e specie. Fonti delle obbligazioni. Il contratto: concetti e requisiti.
10. Società e titoli di credito: principi generali. Vari tipi di società.
11. Nozioni generali sulla tutela dei diritti: trascrizione, azione surrogatoria, azione revocatoria. Ipoteca e pegno. Sequestro. Prescrizione e decadenza.

Nozioni di diritto costituzionale e amministrativo

12. Fonti del diritto costituzionale.
13. Tipi e forme di Stato.
14. Forme di governo.
15. I poteri dello Stato; legislativo, esecutivo e giudiziario.
16. La Costituzione della Repubblica italiana.
17. La Corte costituzionale.
18. I sistemi elettorali.
19. Fonti del diritto amministrativo.
20. Concetto di pubblica amministrazione.
21. Ordinamento amministrativo dello Stato.
22. Amministrazione attiva; consultiva e di controllo. Il Consiglio di Stato.
23. La Corte dei conti. L'Avvocatura dello Stato. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Consiglio superiore della magistratura.
24. Atti amministrativi.
25. Cenni sulla giustizia amministrativa.

Nozioni di economia politica scienza delle finanze e statistica

Nozioni di economia politica:

26. Concetto ed oggetto.
27. Bisogni, beni, utilità, valore.
28. Cenni sulla produzione, la circolazione, la distribuzione, il consumo.
29. Politica economica di piano e programmazione economica.

Nozioni di scienza delle finanze:

30. Concetto e fonti.
31. I bisogni pubblici, le spese e le entrate pubbliche. Le partecipazioni statali.
32. Tasse ed imposte.

Nozioni di statistica:

33. Concetto. Metodo.
34. Rilevazione - Elaborazione - Esposizione - Interpretazione dei dati.
35. Organi del Servizio statistico militare.

Roma, addì 26 maggio 1969

Il Ministro: GUI

ALLEGATO 2
(articolo 3 del bando)

(Modello della domanda
di ammissione al concorso)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - ROMA

Il sottoscritto . . . . residente (1) . . . . . (provincia di . . . .) via . . . n. chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il reclutamento di . . . . . sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di . . . . riservato agli ufficiali di complemento (2) di cui al decreto ministeriale in data . . . . . .

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è nato a . . . . . . (provincia di . . .) il . . . . ;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, il canditato dovrà indicare i motivi);

4) non ha riportato condanne penali (in caso contrario il candidato dovrà indicare le condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti);

5) è in possesso del titolo di studio: . . . . . ;

6) grado, arma (o servizio), distretto o Corpo di appartenenza;

7) indirizzo (3);

8) stato civile, con generalità complete, se coniugato, della consorte ed indirizzo della sua famiglia d'origine (4);

9) indicare l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo alla applicazione dei benefici previsti dall'articolo 12 del bando.

Il sottoscritto allega il certificato di studio attestante la votazione riportata nelle singole materie (ed eventuali altri titoli di cui all'art. 3 del bando).

Data . . . .

Firma (5) . . . .

(1) Gli ufficiali trattenuti devono indicare l'ente militare ove prestano servizio.

(2) Oppure ai sottufficiali in servizio permanente.

(3) Ogni, variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito).

(4) Ogni variazione dello stato civile che venisse a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

(5) La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare se il concorrente risiede all'estero).

Se l'aspirante è in servizio militare la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del Corpo o ente dal quale dipende.

(7536)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AVELLINO

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Avellino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 1390 del 6 maggio 1967, con il quale veniva bandito pubblico concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario dei consorzi di: 1) Calitri ed Uniti; 2) Lacedonia ed Uniti; 3) Mercogliano ed Uniti; 4) Mirabella Eclano ed Uniti; 5) Montemarano ed Uniti; 6) Villanova del Battista ed Uniti;

Visti gli atti del concorso e riscontrata la loro validità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei del concorso a posti di ufficiale sanitario di cui in narrativa:

1. Maiorana Michele . . . . punti 149,038
2. Loro Ernesto . . . . » 146,675
3. Spinazzola Giuseppe Aldo . . . . . » 145,835
4. Covotta Domenico . . . . » 144,560
5. Cafazzo Michele . . . . » 141,610
6. Fulcoli Riccardo . . . . » 133,600

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Avellino, addì 3 agosto 1969

Il medico provinciale: BIANCO

Il MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 1390 del 6 maggio 1967, con il quale veniva bandito pubblico concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario dei consorzi di: 1) Calitri ed Uniti; 2) Lacedonia ed Uniti; 3) Mercogliano ed Uniti; 4) Mirabella Eclano ed Uniti; 5) Montemarano ed Uniti; 6) Villanova del Battista ed Uniti;

Visto il decreto pari numero e data con il quale viene approvata la graduatoria dei candidati idonei del concorso di cui innanzi;

Visto l'ordine di preferenza con il quale i candidati hanno indicato le sedi per le quali intendevano concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Ai candidati idonei del concorso di cui in narrativa viene assegnato il consorzio sanitario indicato a fianco di ciascuno di essi:

Maiorana Michele: consorzio di Mercogliano, Ospedaletto, Summonte, S. Angelo a Scala;

Loro Ernesto: consorzio di Mirabella, Taurasi, Fontanarosa, S. Angelo all'Esca;

Spinazzola Giuseppe Aldo, consorzio di Villanova del Battista e Zungoli;

Covotta Domenico, consorzio di Calitri, Andretta, S. Andrea di Conza, Conza della Campania, Cairano;

Cafazzo Michele, consorzio di Lacedonia, Bisaccia, Aquilonia, Monteverde;

Fulcoli Riccardo, consorzio di Montemarano, Castelvatere sul Calore, S. Mango sul Calore, Volturara Irpina.

I predetti sanitari dovranno assumere servizio entro il 15 settembre 1969.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Avellino, addì 3 agosto 1969

Il medico provinciale: BIANCO

(7663)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BELLUNO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Belluno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 3 febbraio 1969, n. 495.4.Sez.III, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Belluno al 30 novembre 1968;

Visto l'art. 54 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti a servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1954, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n 281;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Belluno al 30 novembre 1968, è costituita come appresso:

Presidente:

Pelli dott. Olivo, direttore di divisione del Ministero della sanità-Roma.

Componenti:

Costa dott. Aurelio, medico provinciale capo - Ministero della sanità-Roma;

Di Perri prof. dott. Tullio, primario medico dell'ospedale civile di Feltre;

Cappellari dott. Romualdo, primario chirurgo dell'ospedale civile di Pieve di Cadore;

Lafisca dott. Mario, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Belluno;

Benedet dott. Angelo, medico condotto - Belluno.

Segretario:

Calcagno dott. Antonino, consigliere di 3ª classe in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Belluno.

La commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Belluno.

Il presente provvedimento, inoltre, verrà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio medico provinciale ed a quello della prefettura di Belluno.

Belluno, addì 16 agosto 1969

Il medico provinciale: MAGRÌ

(7824)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.